

ALLEGATO A)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

GESTORE DELL'INSTALLAZIONE: VINAVIL S.P.A.

SEDE LEGALE: MILANO (MI) VIALE EDOARDO JENNER 4 cap 20159

C.F.: 11222570159

ATTIVITA': Codice 4.1 h) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base

1 INTRODUZIONE

L'insediamento della Vinavil S.p.a., è situato nel comune di Villadossola, con ingresso in via Toce 7 ed occupa i mappali n 20 foglio 39 e mappali 26, 121, 122, 140, 141 foglio 40.

Tale area ha una superficie complessiva di circa 282.921, di cui la superficie coperta è circa 38.000 m² e scoperta m² 244.921.

1.1 Inquadramento storico

Lo Stabilimento di Villadossola inizia la sua attività nel 1922 ad opera della Società Elettrochimica del Toce (SET) con la produzione di carburo di calcio.

Nel 1925 subentra alla SET la società Montecatini che amplia le produzioni con la costruzione di impianti per derivati acetici.

La gestione Montecatini, divenuta poi MONTEDISON ed infine ENIMONT, prosegue fino al 1990 quando lo Stabilimento di Villadossola viene inquadrato nella Enichem Synthesis del Gruppo ENICHEM.

Nel 1994 questa ultima cede le attività del sito alla Società MAPEI che costituisce la VINAVIL S.p.A.

Le linee di produzione di emulsioni acetoviniliche (omopolimeriche e copolimeriche) esistenti nel 1994 sono state in questi anni potenziate ed il sito, di pari passo con una più generale modernizzazione degli impianti e delle infrastrutture dei servizi, è stato diversificato con la realizzazione di una linea di produzione di emulsioni acriliche e di una linea di essiccazione delle emulsioni per la produzione di polveri ridispersibili.

1.2 Evoluzione dell'installazione

Lo Stabilimento di Villadossola è stato autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento n. 60/2012 del 21/12/2012 del SUAP di Domodossola ed aggiornato con Determinazione n. 2658 del 24/12/2014 della Provincia del VCO.

Successivamente a quanto sopra indicato la ditta Vinavil S.p.A ha deciso di intraprendere le seguenti comunicazioni di modifiche non sostanziali allo stabilimento tra il 2015 e il 2024:

- installazione nuovo serbatoio soluzione sale sodico ATBS;
- nuovi serbatoi tensioattivi D-9816 e D-9817 – Fabbricato 34D;
- richiesta adeguamento portata Cogeneratore punto E504;
- sostituzione del generatore di vapore BONO Energia OMP12500 da 14,5 MW con Viessman da 6 MW (Punto di emissione E2/2);
- cessazione punto E3;
- installazione 3 linee di essiccamento spray drier (p.ti E501, E502, E503);
- modifica del pozzetto interrato in ingresso alla vasca 84;
- razionalizzazione capacità produttive autorizzate e attivazione nuove linee produttive 3400-3700;
- installazione di un processo di recupero fanghi da depurazione reflui aziendali in modalità "End Of Waste", inglobato nella richiesta di riesame;

- riesame parziale dell'AIA per medi impianti di combustione, inglobato nella richiesta di riesame;
- sostituzione del generatore di vapore Bono Energia OMP6000 (Bono6) afferente il punto di emissione E2;
- costruzione e messa in esercizio di un parco fotovoltaico.

Lo stabilimento è specializzato nella produzione di polimeri in dispersione acquosa ("emulsioni"), utilizzati principalmente per la realizzazione di adesivi.

A fronte degli aggiornamenti relativi alle ultime installazioni impiantistiche (Linee 3400-3700) completate nel 2023, la massima capacità produttiva del sito passerà da 86.000 t/anno (autorizzate nell'AIA vigente) a 99.000 t/anno di polimero.

In relazione all'assetto impiantistico oggetto della istanza di riesame in ambito AIA, la società Vinavil S.p.A ha indicato la volontà di intraprendere le seguenti modifiche impiantistiche:

- un aumento dei volumi produttivi, dalle attuali 86.000 t/anno di polimero a 99.069 t/anno;
- installazione di una nuova caldaia (5,5 MW) in corrispondenza del punto di emissione E2(NEW) al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato I, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'art.273-bis, comma 5;
- adeguamento ai limiti autorizzati per il punto di emissione E2/2 ai limiti previsti dall'Allegato I, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'art.273-bis, comma 5;
- sostituzione del cogeneratore (punto di emissione E504) con uno nuovo con differente punto di emissione (E510);
- avvio dell'attività di recupero fanghi EoW;
- installazione di una nuova cappa pilota E33/3 (nuovo punto di emissione E33/3);
- dismissione dei punti di emissione E24 ed E32/2;
- rettifica degli inquinanti autorizzati per i punti di emissione E33 ed E33/6;
- declassamento del Punto di Emissione E310 da emissione rilevante ad emissione non rilevante.
- rivalutazione del parametro %O2 per i punti di emissione E501, E502, E503;

Per l'aumento della capacità produttiva si utilizzeranno le linee produttive già esistenti al massimo della loro potenzialità. Pertanto, i sistemi di depurazione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, già dimensionati per il massimo carico di inquinanti, non subiranno variazioni.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del prospetto della massima capacità produttiva nell'assetto attuale e nell'assetto futuro dello stabilimento:

Tipo di prodotto	Assetto attuale		Assetto futuro	
	Massima capacità annua di polimero (ton)	Massima capacità annua di emulsioni (ton)	Massima capacità annua di polimero (ton)	Massima capacità annua di emulsioni (ton)
Emulsioni	71.500	136.000	87.163	168.250
Etileniche	11.000	20.000	9.706	17.500
Perle	3.500	3.500	2.200	0
Polveri	--	--	--	--
Totali	86.000	159.500	99.069	187.950

Di seguito vengono riportate ulteriori modifiche non sostanziali, presentate a giugno e luglio 2025:

- **Ricircolo parziale acque di raffreddamento:** è prevista l'installazione, all'interno di un pozzetto esistente della rete di raffreddamento, di un sistema di prelievo per il recupero parziale delle acque, che saranno convogliate nella rete idrica industriale. Prima dell'immissione, l'acqua riciclata sarà misurata sia in termini di portata sia di temperatura.
- **Recupero condense:** viene proposta la realizzazione di una rete di recupero condense dai fabbricati 9, 10, 33 e 34; tali condense verranno convogliate in unità di rilancio (skid preassemblati) azionate a vapore o aria compressa, che saranno dotate di serbatoi di accumulo.
- **Recupero termico da emissioni impianto spray dryer:** l'intervento consiste nella realizzazione di un sistema di preriscaldamento dell'aria in ingresso all'impianto spray dryer con calore di recupero dai processi produttivi. Al fine di ridurre i consumi di metano ai 3 bruciatori, si propone l'installazione di due circuiti a monte dei bruciatori stessi:
 - Scambiatore aria-aria: l'aria in uscita dal filtro primario di ogni essiccatore, a circa 80°C, verrà utilizzata per scaldare l'aria fresca prelevata dall'ambiente ad una temperatura tra i 45 e 55°C a seconda della temperatura esterna.
 - Scambiatore aria-acqua: l'aria pre-riscaldata nello scambiatore aria-aria entrerà in un secondo scambiatore aria-acqua calda proveniente dal cogeneratore che permetterà all'aria in ingresso ad ogni essiccatore di raggiungere circa 70-75°C a monte del bruciatore

2 ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE

2.1 Descrizione delle attività

Lo Stabilimento, è principalmente volto alla produzione di polimeri in dispersione acquosa, comunemente chiamate "emulsioni".

I prodotti sono ottenuti da acetato di vinile monomero polimerizzato, in fase acquosa, singolarmente (omopolimeri) o in associazione con altri monomeri funzionali (copolimeri) allo scopo di impartire alle emulsioni finali caratteristiche specifiche.

I prodotti finiti, trovano applicazione come adesivi nei più svariati settori di impiego (edilizia, cartotecnica, tessile, imballaggi, legno e laminati plastici, pitture murali, hobbistica, ecc.).

A partire dal 2000, lo Stabilimento produce anche polimeri in polvere ottenuti attraverso l'essiccazione delle emulsioni mediante tecnologia Spray Drying; questi prodotti trovano la loro applicazione nel campo dell'edilizia.

La produzione delle emulsioni da parte della VINAVIL avviene prevalentemente secondo la modalità del "just in time" che prevede l'attività produttiva a fronte di ordini specifici.

Solo per i prodotti di maggior volume la produzione avviene per il ripristino delle scorte di magazzino.

Tutte le lavorazioni avvengono in modalità "batch", ovvero con modalità discontinua composta, sinteticamente, da una fase di carico delle materie prime, da una reazione e da una fase di scarico del prodotto finito.

Le rimanenti aree del sito sono dedicate alle attività di servizio alla produzione quali: la generazione delle utilities, il trattamento acque reflue, gli stoccaggi delle materie prime e dei prodotti finiti, il carico e lo scarico degli automezzi, il laboratorio controllo della qualità, il servizio antincendio, le officine di manutenzione.

Nello stabilimento sono presenti, inoltre, zone dedicate al Centro di Ricerca & Sviluppo, all'Ingegneria ed alle attività Amministrative e Gestionali.

L'attività produttive dello stabilimento si svolgono prevalentemente a ciclo continuo sulle 24 ore, sette giorni la settimana per tutto l'arco dell'anno ad eccezione dei periodi di fermata manutentiva di agosto e di fine anno.

Per il loro dettaglio si rimanda agli allegati tecnici presentati nel corso dell'iter istruttorio, nello specifico "Allegato B- Relazione Tecnico-Descrittiva Giugno 2024", firmato digitalmente da Caselli Stefano, ns. prot. n. 12534 del 26/06/2024.

Ad oggi l'impianto vede 13 linee produttive che possono essere raggruppate nelle seguenti 4 categorie:

1. Perle (linee produttive R2100, R2110)
2. Emulsioni (linee produttive R3100, R3200, R3300, R3400, R3500, R3606, R3700, R3808, R3960)

3. Etileniche (EVA) (linea produttive R4100)
4. Polveri (Impianto Spray Dryer)

Sono presenti, inoltre, le seguenti attività tecnicamente connesse:

- Preparazione intermedi
- Confezionamento e stoccaggio
- Trasformazione e distribuzione energia elettrica
- Produzione di aria compressa
- Generazione azoto
- Distribuzione acqua industriale
- Produzione vapore
- Distribuzione metano
- Unità di cogenerazione
- Servizi generali

2.2 Rifiuti

L'attività dello Stabilimento produce una varia serie di tipologie di rifiuti che vengono smaltiti sia all'esterno che all'interno del sito.

I rifiuti vengono caratterizzati ed identificati con Codice CER (Codice Europeo Rifiuti) e vengono registrati sugli appositi registri di carico/scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006, s.m.i.). Le autorizzazioni allo smaltimento ed al trasporto delle società terze, cui sono affidati i rifiuti destinati allo smaltimento esterno, vengono di volta in volta richieste e verificate. L'invio a smaltimento viene accompagnato dall'apposito Formulario di Identificazione Rifiuto.

Viene trasmesso annualmente agli organi competenti il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) relativamente a tipologia, quantitativi, destinazione e trasporto dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell'anno precedente.

Nello specifico tipologia di rifiuti, aree di stoccaggio temporaneo, modalità di gestione dei rifiuti, quantità di rifiuti prodotti e smaltimento sono specificati negli allegati datati giugno 2024 presentati durante l'iter istruttorio (Allegato B- Relazione Tecnico-Descrittiva Giugno 2024 e scheda S08 Produzione rifiuti conto proprio). (ns. prot. n. 12534 del 26/06/2024).

Il Gestore intende inoltre avviare un'attività di recupero rifiuti (attività R3) tramite processo di End of Waste al fine di recuperare parte del fango generato dall'impianto di trattamento dei reflui industriali a servizio dello Stabilimento. Il trattamento è composto da una sezione di abbattimento di tipo chimico-fisico e da una di trattamento biologico. La sezione di trattamento chimico-fisico genera un fango costituito principalmente da polimero, che costituisce rifiuto non pericoloso (EER 07 01 12), attualmente smaltito presso discariche autorizzate. Viene proposto di recuperare parte di tale fango per produrre una dispersione finalizzata all'impiego in attività di recupero degli asfalti. Viene indicato che l'attività di recupero rifiuti non necessita di nuove installazioni: il fango verrà prelevato dall'attuale punto di centrifugazione, stoccato in cisternetta da 1000 l e trasportato presso un fabbricato interno dello Stabilimento - fabbricato 33B -, ove, in area dedicata, avranno luogo le operazioni di additivazione e miscelazione funzionali alla produzione di VINAVIL FG03.

La potenzialità massima annua di recupero R3 dei rifiuti codice EER 07.01.12 è pari a 90 ton. Non è previsto alcuno stoccaggio di rifiuti codice EER 07.01.12 presso l'impianto di recupero R3 ubicato nel fabbricato 33B e la presenza degli stessi presso tale edificio è da considerarsi parte integrante dell'attività di recupero stessa.

La Discarica di II Categoria tipo A per rifiuti inerti presente all'interno del sito di Villadossola è stata oggetto di un procedimento di chiusura e ripristino approvato dalla Provincia V.C.O. e, come tale, non è più operativa.

Il Piano di Monitoraggio Pluriennale degli Effluenti richiesto in conseguenza del procedimento di cui sopra si è concluso con esito positivo il 09/03/2011 (vedi Comunicazione prot. N°27641/VII della Provincia del VCO).

3 PRESCRIZIONI GENERALI

3.1 Certificazioni e aspetti gestionali

- 3.1.1** Il Gestore è già dotato di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto. Tale certificazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'AIA.
- 3.1.2** In caso di variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, nonché richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 3.1.3** Deve essere comunicata la variazione del nominativo del direttore tecnico, responsabile dell'impianto Gestore AIA, documentandone contestualmente la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.
- 3.1.4** Durante lo svolgimento dell'attività, l'autorizzazione deve sempre essere custodita presso l'impianto e a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 3.1.5** È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta in sede di richiesta di riesame autorizzazione AIA, purché non in contrasto con quanto prescritto nell'autorizzazione.
- 3.1.6** L'autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato perda il titolo d'uso legittimo dell'area interessata all'attività autorizzata.
- 3.1.7** Nelle procedure predisposte ai fini della tutela ambientale, deve essere individuato almeno il campo di applicazione e le responsabilità. Le procedure dovranno essere a disposizione dell'ente di controllo che, qualora in sede di controllo, dovesse rilevare delle carenze potrà richiedere al Gestore la predisposizione / integrazione di procedure specifiche ai fini della corretta gestione ambientale.
- 3.1.8** E' necessario che il personale operante sia in possesso di una specifica formazione, per il tipo di attività svolta all'interno dell'azienda, documentata anche dalla frequentazione di corsi di formazione ed aggiornamento.
- 3.1.9** L'efficacia e la validità del provvedimento autorizzativo risultano vincolate al rispetto della vigente normativa ambientale, urbanistico-edilizia, prevenzione degli incendi, sicurezza e tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico nonché dei regolamenti comunali. Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.
- 3.1.10** In caso di adeguamenti impiantistici presentati nella domanda AIA, devono essere comunicate all'AC e all'Ente di controllo le date di avvio e di ultimazione dei lavori di realizzazione di tutte le opere, strutture e interventi eventualmente previsti dal progetto di cui al procedimento autorizzativo nonché inviata copia della relativa comunicazione di fine lavori. Altresì deve essere comunicata con congruo anticipo la data di messa in esercizio delle parti di impianto oggetto di modifica rispetto all'attuale struttura impiantistica.
- 3.1.11** In caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter).
- 3.1.12** La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti mediante specifiche segnalazioni e percorsi. Dovrà comunque essere garantita la presenza di un parcheggio interno e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.
- 3.1.13** Tutte le superfici dell'impianto devono avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita ed essere gestite in modo tale da garantire il passaggio agevole per tutte le operazioni da svolgere.
- 3.1.14** Per permettere all'organo di vigilanza la verifica di quanto prescritto, es in termini di contenimento delle emissioni diffuse di determinati stoccaggi, dovranno essere presenti idonei sistemi, fissi o mobili, tali da garantire in qualsiasi momento l'accesso in sicurezza a tutte le strutture di stoccaggio il cui bordo superiore si trovi ad una altezza maggiore di 1,2 metri dal piano di calpestio. Tali sistemi dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 113 e allegati IV (punto 1.7) e XX, del D.Lgs. 81/08.

3.2 Modifiche dell'installazione

- 3.2.1** Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia del Verbano Cusio Ossola rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
- 3.2.2** Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
- 3.2.3** In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 8 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006, s.m.i. (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
- 3.2.4** Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'A.R.P.A. Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 3.2.5** Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

3.3 Aree, serbatoi, macchinari

- 3.3.1** Tutte le aree dell'impianto devono essere sempre mantenute in condizioni di adeguata pulizia.
- 3.3.2** Deve essere garantito l'accesso alle apparecchiature, che potrebbero presentare perdite, per un'adeguata manutenzione e controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida, etc..
- 3.3.3** L'azienda ai fini della verifica della funzionalità delle strumentazioni utilizzate per i controlli di processo con conseguenze ambientali (es. strumenti per il controllo della torbidità dei reflui in uscita impianto di depurazione) e di parametri ambientali, effettua delle tarature e/o manutenzioni.
Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovrà fornire la documentazione (moduli/schede ecc.) oltre che le procedure operative e la descrizione degli allarmi dei relativi sistemi di tale strumentazione. La documentazione (moduli/schede ecc.) come conseguenza dell'attività di controllo interna effettuata dall'azienda, dovrà essere a disposizione dell'ente di controllo per i riscontri del caso.

Ciò permetterà di effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008 recepito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Riguardo l'impianto di depurazione l'azienda utilizza attualmente la seguente strumentazione:

- pHmetro (scarico finale)
- Turbidimetro (scarico finale)
- TOC (scarico finale)

Per le strumentazioni sottoelencate si ritiene necessario che l'azienda preveda nelle proprie procedure quanto di seguito riportato:

1. per le strumentazioni che rilevano la torbidità, il pH e il TOC, l'azienda deve utilizzare soluzioni di lotto diverso per il controllo della retta di taratura secondo quanto previsto dalla norma ISO 17025 questo per avere la certezza del dato di controllo.

2. l'azienda deve riportare sulle schede di taratura le concentrazioni delle soluzioni utilizzate per la taratura.

Punti di emissione in atmosfera

In particolare l'azienda utilizza attualmente la seguente strumentazione: sonda CO (cogeneratore)

- Sonde CO (punto di emissione)
- Sonde O2 (punto di emissione)
- Termometro (punto di emissione)
- Termometri (fiamma libera)

Ai fini di una corretta taratura è opportuno che per le sonde di CO si utilizzino bombole con gas certificato a concentrazione idonea rispetto alle concentrazioni attese. La verifica della taratura deve essere effettuata con bombola di CO di diverso lotto e/o fornitore.

Eventi d'area

Il gestore dovrà rispettare le procedure presentate in sede di rinnovo AIA per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita dell'alimentazione elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc.

3.3.4 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.

3.3.5 Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio all'Ente di Controllo. In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

3.3.6 Nel caso siano presenti composti organici il Gestore dovrà attuare un programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair). In alternativa utilizzare i sistemi di monitoraggio previsti dalla BATc.

3.3.7 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di

sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. A tal proposito le flange di attacco per lo scarico dei liquidi devono essere posizionate in modo che gli eventuali spanti siano convogliati nel bacino di contenimento o in altro sistema di contenimento.

- 3.3.8** Al fine di prevenire e contenere le perdite, i serbatoi devono essere dotati di un dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso dello stesso al raggiungimento di non più del 90% della capacità geometrica del serbatoio. In particolare, devono essere provvisti di segnalatori di livello, opportuni dispositivi antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno; queste ultime ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi il cui scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.
- 3.3.9** Le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni devono essere resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- 3.3.10** Non devono essere utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto.
- 3.3.11** Nel caso di nuovi serbatoi interrati per rifiuti, devono essere predisposti prevalentemente a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo, in alternativa a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile.
- 3.3.12** In assenza di personale i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.

3.4 Eventi d'area e manutenzioni

- 3.4.1** Il gestore dovrà rispettare le procedure presentate in sede di rinnovo AIA per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita dell'alimentazione elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc. e relativo programma di misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare tali eventi e dovrà dare informazione alla Provincia e ad A.R.P.A. indicando la data prevista per la ripresa delle attività.
- 3.4.2** Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- 3.4.3** Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio all'Ente di Controllo. In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 3.4.4** Nel caso siano presenti composti organici il Gestore dovrà attuare un programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair). In alternativa utilizzare i sistemi di monitoraggio previsti dalla BATc.
- 3.4.5** In assenza di personale i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.

3.5 Depositi-Stoccaggio

- 3.5.1** i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto, come riportate nella Planimetria Generale Stabilimento (lay-out) (ns. prot. n. 18366 del 20/09/2024). Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per singolo cod. EER anche in ragione dell'invio a soggetti terzi autorizzati per il completamento del recupero o per lo smaltimento finale; devono inoltre essere chiaramente identificate le aree di messa in riserva (R13) da quelle di deposito preliminare (D15). A tal fine è opportuno che i rifiuti da recuperare siano stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
- 3.5.2** Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato all'ingresso del sito e nei punti di maggior transito.
- 3.5.3** I siti di deposito dei rifiuti devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (quali dilavamento, evaporazione, dispersione di polveri); in alternativa i rifiuti potranno essere disposti all'interno di contenitori a tenuta dotati di caratteristiche idonee, in grado di proteggere i rifiuti. Devono in ogni caso essere assicurate condizioni da evitare pericoli ed inquinamenti dell'ambiente.

3.6 Eventi incidentali

- 3.6.1** I serbatoi o contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. A tal fine dovrà essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite.
- 3.6.2** Il personale di ogni livello deve essere adeguatamente informato e formato. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico.
- 3.6.3** Deve essere presente il piano di emergenza costituito da procedure operative, tecniche e norme di comportamento al fine di garantire il tempestivo intervento in caso di incidenti (ad esempio possibili sversamenti anche di sostanze pericolose per l'ambiente, rotture o malfunzionamenti dell'impianto con fuoriuscita di contaminanti, incendi). Le procedure dovranno essere costantemente aggiornate. Registrare in apposito registro gli interventi emergenziali.
- 3.6.4** Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
- 3.6.5** L'impianto deve essere dotato di un sistema antincendio.
- 3.6.6** In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi, nel rispetto di quanto presentato ed approvato nel Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 e s.m.i.. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.

- 3.6.7** Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto e anomalie di funzionamento, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, così come il rilascio di sostanze pericolose è fatto obbligo al gestore di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti con PEC (provincia/CM e A.R.P.A.) in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso, attenendosi alle disposizioni impartite dalle medesime Autorità. Il Gestore ha quindi l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare le possibili conseguenze. Inoltre, dovranno essere oggetto di registrazione secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 3.6.8** La comunicazione deve contenere:
- indicazione del problema riscontrato;
 - possibili cause;
 - sospensione delle lavorazioni e/o conferimenti (si/no);
 - misure tecnicamente possibili
 - tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione
 - modalità e tempistiche dell'intervento.
- 3.6.9** In caso di emergenza il Gestore deve individuare quali sono le aree/serbatoi utilizzabili e i volumi massimi stoccabili che devono essere utilizzati solo per tali necessità.
- 3.6.10** Il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati ai fini di minimizzare gli eventuali eventi incidentali.

3.7 Dismissione attività

- 3.7.1** Il Piano di Chiusura dovrà essere articolato, come già indicato nel precedente provvedimento Autorizzativo nelle seguenti fasi operative: Progettazione; "Decommissioning" smontaggio e/o demolizione dell'impianto e Ripristino ambientale.
- 3.7.2** Dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, della cessazione dell'attività alla Provincia, al Comune, all'A.R.P.A. e all'A.S.L., presentando un Piano di dismissione, corredato da uno studio di indagine ambientale. Il Piano di chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio, considerati anche gli Enti di cui sopra.
- 3.7.3** Il sito dovrà essere lasciato libero dalla presenza di rifiuti o residui delle lavorazioni nonché da ogni potenziale fonte di contaminazione ambientale. Resta inteso che nel caso sia evidenziata una contaminazione delle matrici ambientali si dovrà procedere alla bonifica del sito secondo quanto previsto al Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/06.

4 PRESCRIZIONI RIFIUTI

4.1 Rifiuti prodotti

- 4.1.1** Se dalle linee di trattamento dei rifiuti per l'ottenimento di MPS/EoW vengono originati dei rifiuti destinati allo smaltimento/recupero devono essere registrate le operazioni di carico di tali rifiuti. Gli stessi potranno essere trattati presso l'impianto se compatibili con il trattamento e devono essere conteggiati nei quantitativi di rifiuti autorizzati al trattamento. Diversamente devono essere allontanati dallo stabilimento come rifiuti.
- 4.1.2** Gli eventuali fanghi prodotti dal trattamento dei rifiuti ed inviati alla filtropressa/nastropressa non devono essere dispersi nelle aree circostanti (luogo di produzione e luogo di trattamento).

4.2 Deposito temporaneo

- 4.2.1** Il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate. Il deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, avverrà secondo il criterio temporale, purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- 4.2.2** Nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:
- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - Divieto di miscelazione per i rifiuti pericolosi, come prescritto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 4.2.3** Ogni eventuale variazione delle aree di stoccaggio o di deposito temporaneo rispetto all'attuale planimetria (ns. prot. n. 18366 del 20/09/2024), dovrà essere comunicata all'Autorità Competente ed all'Arpa
- 4.2.4** Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
- le aree di deposito di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
 - il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
 - ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - la superficie delle aree di deposito degli eventuali rifiuti liquidi di natura corrosiva, deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
 - i contenitori e/o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - i contenitori e/o i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
 - i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Fatta salva la garanzia di copertura, lo stoccaggio dei fusti o cisternette, deve essere effettuato su platea impermeabile e con la presenza di adeguati bacini di contenimento;
 - i rifiuti fini dovranno essere protetti dal dilavamento ad opera delle acque meteoriche;
 - lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire su bacini di contenimento nel rispetto delle disposizioni tecniche della D.C.I. del 27/07/1984 ed in luogo coperto;

- i rifiuti che possono generare rischi sanitari (es. pneumatici) devono essere posti al coperto;
- i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso. In caso di più contenitori la capacità deve essere almeno pari alla capacità del contenitore maggiore e comunque non inferiore ad un terzo della capacità complessiva dei rifiuti stoccati;
- i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

4.2.5 Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

4.2.6 Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'AC, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate.

4.2.7 Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi.

4.2.8 Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

4.3 Recupero di rifiuti tramite processo End of Waste

4.3.1 La Società Vinavil S.p.A. è autorizzata a svolgere, presso l'impianto ubicato in Via Toce, 7 a Villadossola (VB), l'attività di recupero R3 dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice EER 07.01.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11, provenienti esclusivamente dall'impianto di trattamento chimico-fisico delle acque reflue dello stabilimento.

4.3.2 L'attività di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi deve essere gestita nel rispetto delle modalità previste dalla Società Vinavil S.p.A. nell'ambito della documentazione tecnica acquisita con ns. prot. n. 12217 del 15.07.2022, ns. prot. n. 5350 del 27.03.2023 e ns. prot. n. 17973 del 30/09/2025, per quanto non in contrasto con quanto disposto dalle seguenti prescrizioni.

4.3.3 L'attività di recupero R3 di cui al precedente punto 1 è finalizzata alla produzione di "VINAVIL FG03", consistente in un additivo da impiegarsi nella rigenerazione degli asfalti fresati, tramite processo di EoW. Il processo di recupero si sviluppa nelle seguenti fasi:

- ricezione cisternetta contenente fanghi di depurazione
- additivazione con materie prime ed antimicrobici
- miscelazione
- verifica di conformità
- etichettatura e stoccaggio.

4.3.4 Il rifiuto EER 07.01.12 cessa di essere classificato come tale, tramite processo di EoW, acquisendo la denominazione di VINAVIL FG03, solo qualora possenga tutti i requisiti chimici, fisici e merceologici tali da renderlo utilizzabile direttamente quale additivo da impiegarsi nella rigenerazione degli asfalti fresati, in particolare a seguito di verifica, per ogni lotto prodotto corrispondente ad 1 mc di VINAVIL FG03, dei seguenti parametri, i quali dovranno rispettare i valori massimi e minimi riportati nella seguente tabella:

PARAMETRO	METODO DI ANALISI	UNITA' DI MISURA	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	FREQUENZA
Contenuto in solidi	UNI ENI ISO 3251	%	38	42	ogni mc
Viscosità	UNI ENI ISO 2555	mPa*s	500	1500	ogni mc
pH	ISO 976	unità pH	4,5	5,5	ogni mc

- 4.3.5** Per ogni lotto di VINAVIL FG03 prodotto la Società Vinavil S.p.A. dovrà produrre, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la "Dichiarazione di conformità" secondo il modello di cui all'Allegato 7 alla documentazione integrativa acquisita con ns. prot. n. 5350 del 27.03.2023.
- 4.3.6** La potenzialità massima annua di trattamento di rifiuti codice EER 07.01.12 dell'impianto è pari a **90 ton**.
- 4.3.7** L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti di cui al precedente punto 1 è subordinata e vincolata, in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte, alla presentazione e successiva accettazione da parte del Servizio scrivente alla Società Vinavil S.p.A. delle garanzie finanziarie secondo quanto stabilito dalla citata D.G.R.
- 4.3.8** L'attività di recupero di cui sopra deve avvenire esclusivamente all'interno del Fabbricato n. 33B presente nello stabilimento della Società Vinavil S.p.A. sito in Via Toce, 7 a Villadossola (VB).
- 4.3.9** Non è previsto lo stoccaggio di rifiuti presso il Fabbricato 33B in quanto i rifiuti, provenienti direttamente dalla filtropressa a servizio dell'impianto di depurazione dello stabilimento, saranno conferiti presso tale fabbricato al solo fine dell'esercizio delle operazioni di recupero R3, in singoli lotti ciascuno di peso massimo pari a 300 kg; in particolare detti rifiuti devono essere sottoposti direttamente a trattamento R3 nel rispetto delle tempistiche di processo previste e delle fasi di cui al precedente punto 4.3.3.
- 4.3.10** Deve essere costantemente garantito il contenimento e la raccolta di eventuali effluenti liquidi e colaticci generati dai rifiuti trattati; in particolare deve essere garantita la funzionalità e l'efficienza della canaletta, confluyente, in via eccezionale limitata all'evento accidentale considerata la particolarità del caso, all'impianto di trattamento dei reflui industriali, di raccolta di eventuali spandimenti accidentali. Di tale evenienza la Società dovrà tenerne adeguata ed esaustiva traccia documentale.
- 4.3.11** Deve essere costantemente garantito il contenimento dei rifiuti trattati presso l'impianto all'interno delle rispettive aree di pertinenza, evitando lo spandimento/diffusione dei medesimi in altre aree interne o all'esterno dell'impianto, anche ad opera di fattori atmosferici o cause esterne, evitando altresì la generazione/diffusione di effluenti liquidi o gassosi e di colaticci.
- 4.3.12** Deve essere accertata a cura della Società Vinavil S.p.A. la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti in rapporto all'attività di recupero autorizzata, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici.
- 4.3.13** In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Villadossola. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla Società Vinavil S.p.A., deve essere in possesso di competenze professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.
- 4.3.14** Devono essere costantemente disponibili adeguate sostanze/materiali da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali dai mezzi utilizzati nell'impianto.
- 4.3.15** La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti in oggetto devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

- 4.3.16** I rifiuti sottoposti a recupero presso l'area destinata allo scopo devono essere individuati da specifica cartellonistica riportante il relativo codice EER, la descrizione sintetica del rifiuto e l'attività di recupero a cui lo stesso è sottoposto.
- 4.3.17** Il rifiuto codice EER 07.01.12 non può rimanere in gestione presso l'impianto per un periodo maggiore di un anno a far data dalla presa in carico dello stesso.
- 4.3.18** Deve essere presente all'ingresso dell'impianto, in posizione ben visibile anche dalla viabilità pubblica, nonché in corrispondenza dell'ingresso Fabbricato n. 33B, garantita aggiornata e leggibile nel tempo, adeguata cartellonistica riguardante l'indicazione sintetica dell'attività di recupero rifiuti svolta, i relativi estremi autorizzativi, la denominazione e la sede del Soggetto titolare dell'autorizzazione stessa nonché il nominativo ed il recapito telefonico lavorativo del Responsabile tecnico e del Titolare dell'impianto.
- 4.3.19** L'area di impianto di recupero rifiuti R3 all'interno del Fabbricato n. 33B deve essere opportunamente identificata tramite sistemi, anche amovibili, di delimitazione, idonea segnaletica orizzontale ed adeguata cartellonistica.
- 4.3.20** La Ditta in oggetto deve garantire nel tempo l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in questione in tutte le sue parti e componenti.
- 4.3.21** L'impianto deve essere costantemente mantenuto in condizioni di ordine e pulizia rispetto ai rifiuti trattati, mantenendo costantemente accessibili e libere da ingombri le aree di accesso/manovra/transito.
- 4.3.22** Nel caso si verificassero incidenti all'impianto, tali da recare danno all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società Vinavil S.p.A. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia, nonché di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
- 4.3.23** L'attività di recupero rifiuti in questione dovrà essere svolta garantendo, in ogni condizione operativa della stessa, il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di riferimento vigenti in merito, adottando le eventuali misure di mitigazione qualora necessarie allo scopo, previa acquisizione dei relativi eventuali titoli in merito.
- 4.3.24** Il personale addetto alla gestione dell'attività di recupero rifiuti deve essere validamente formato al servizio.

5 PRESCRIZIONI MATRICE ACQUA E SUOLO

- 5.1** In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:
- tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviandole nel sistema informativo aziendale, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
 - adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento evitando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
 - deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente. Deve essere eseguita almeno una volta durante la durata dell'autorizzazione integrata ambientale la verifica di tenuta dei serbatoi interrati o parzialmente interrati attraverso controlli non distruttivi (es. emissioni acustiche, prove di tenuta e/o specifiche modalità previste da normative specifiche/altri procedimenti autorizzativi) comunicando all'Autorità competente e all'Ente di Controllo l'elenco e la natura del prodotto contenuto ed altri possibili usi.
- 5.2** Le acque di dilavamento delle aree di carico/scarico rifiuti e materie prime di prima pioggia, dei bacini di contenimento dei serbatoi e le acque di lavaggio piazzali sono raccolte e trattate con un adeguato impianto. Se sono presenti sostanze non trattabili con un semplice impianto di trattamento

acque (sedimentazione, chiariflocculazione) devono essere stoccate come rifiuto e trattate nello stesso impianto qualora compatibili con il trattamento. I relativi quantitativi sono conteggiati nel trattamento se vengono effettuati presso l'impianto. Diversamente dovranno essere allontanati come rifiuti

- 5.3** In particolare, nel caso ci sia contatto con i rifiuti in deposito per anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- 5.4** Le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di impermeabilizzazione e pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne
- 5.5** Deve essere costantemente garantito nel tempo il mantenimento in essere delle pendenze e delle cordolature della pavimentazione esterna in cls, adibita all'attività di gestione rifiuti atte ad evitare il disperdersi delle acque meteoriche di dilavamento in aree esterne alla medesima, garantendo nel contempo la completa intercettazione delle stesse dal relativo sistema di raccolta e trattamento
- 5.6** Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere realizzate secondo la documentazione tecnica presentata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
- 5.7** In caso di sversamenti accidentali deve essere verificata la compatibilità quali-quantitativa dei prodotti sversati con il processo depurativo e successivamente si possono inviare con getti d'acqua alle canaline di raccolta per il trattamento all'impianto; in caso contrario devono essere utilizzati sistemi a secco assorbenti.
- 5.8** Periodicamente è estratto dal fondo delle vasche di raccolta acque di prima pioggia, il fango di risulta dal processo di sedimentazione dei rifiuti e registrato su apposito modulo per la manutenzione
- 5.9** Deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche e registrata su apposito modulo per la manutenzione.
- 5.10** Entro il 28.02.2026 il Gestore dovrà inviare, a Comune, Provincia ed ARPA, uno studio di razionalizzazione e dismissione delle fosse settiche con relativo cronoprogramma.
- 5.11** Fintanto che non verranno dismesse, dovrà essere effettuata la manutenzione periodica (semestrale-annuale) delle fosse settiche, attestata mediante apposito modulo per la manutenzione.
- 5.12** In assenza di fognatura al servizio del sito industriale negli scarichi dei servizi igienici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile.
- 5.13** I reflui assimilati ai domestici derivanti dai servizi igienici non dovranno rispettare alcun limite allo scarico ma dovranno essere sottoposti a sistemi di trattamento realizzati secondo quanto prescritto all'Allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977.
- 5.14** Il controllo dello scarico produttivo (SP) delle acque recapitate nel Torrente Ovesca per la verifica del rispetto dei limiti deve essere effettuato nel relativo pozzetto prima della confluenza con lo scarico delle acque di raffreddamento, secondo le modalità indicate nel PMC.
- 5.15** Il controllo dello scarico di raffreddamento (SR) delle acque recapitate nel Torrente Ovesca per la verifica del rispetto dei limiti deve essere effettuato nel relativo pozzetto prima della confluenza con lo scarico produttivo, secondo le modalità indicate nel PMC.
- 5.16** I fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue industriali dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente sui rifiuti.
- 5.17** Qualora l'attività subisca modifiche che possano comportare caratteristiche quali/quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata richiesta di modifica dell'autorizzazione
- 5.18** Eventuali introduzioni o dismissioni di sostanze nei cicli produttivi dovranno essere comunicate all'Autorità Competente, alla Provincia e all'Ente di Controllo.
- 5.19** Nel caso di captazione idrica per uso tecnologico essa dovrà essere messa in sicurezza al fine di salvaguardare la falda superficiale da una possibile contaminazione accidentale; le condizioni minime per la messa in sicurezza sono rappresentate da un'area impermeabilizzata, di raggio

minimo 1 m., circostante la testa della captazione. Gli stessi accorgimenti dovranno adottarsi in caso di pozzi barriera o di piezometri

- 5.20** I recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. L'attività di lavaggio dei fusti ad es. con idropulitrice deve essere svolta in ambiente confinato al fine di evitare la fuoriuscita di liquidi negli spazi circostanti.
- 5.21** In relazione al Piano di Monitoraggio del suolo proposto dovranno essere comunicate agli Enti di controllo, con adeguato anticipo, le date di prelievo dei campioni e dovrà essere trasmessa una relazione con i risultati delle indagini nell'ambito del report del PMC.
- 5.22** I misuratori di portata installati sui flussi di consumo/ricircolo idrico dovranno essere mantenuti costantemente in efficienza nel tempo, effettuando le necessarie periodiche tarature.
- 5.23** Nell'ambito del primo report AIA successivo al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere proposto un indicatore basato sui misuratori di portata installati per la valutazione dei flussi di consumo idrico.
- 5.24** L'Azienda dovrà tenere aggiornato il sistema informatico di gestione della manutenzione "Infor EAM" ove annoterà le verifiche mensili della pulizia delle superfici scolanti e delle griglie dei pozzetti.
- 5.25** Si ritiene utile che vengano chiaramente identificati con idonea cartellonistica i serbatoi oggetto di invio diretto al trattamento ed i serbatoi oggetto di controlli visivi e analitici.
- 5.26** Con riferimento ai limiti allo scarico per i PFAS gli scarichi di acque di raffreddamento e di processo dovranno rispettare i VLE previsti dalla L.R. 25/2021 e s.m.i. secondo le tempistiche previste dalla L.R. 9/2025.
- 5.27** In considerazione del fatto che la categoria 4.1 rientra tra quelle da attenzionare secondo quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 60-5220, dovrà essere effettuato un monitoraggio dei **PFAS** negli scarichi delle acque di raffreddamento e di processo per i primi tre anni dall'emissione dell'AIA, da rivalutare in base alle risultanze.

6 PRESCRIZIONI MATRICE ARIA

- 6.1** Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione. Il Gestore quindi dovrà adottare tutte le buone pratiche per ottemperare a tale necessità dotandosi di un sistema con relative procedure operative.
- 6.2** Gli sfiati dei serbatoi contenenti polveri, composti organici e/o composti odorigeni così come tutti gli altri impianti di trattamento degli effluenti gassosi devono essere trattati tramite adeguati sistemi di contenimento previsti dalle BATc prima dell'immissione in atmosfera così come approvato nelle CdS (es. adsorbimento, biofiltro, filtro a tessuto, ossidazione termica, scrubber).
- 6.3** Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, devono essere predisposte i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi di anticaduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza.
- 6.4** È necessario che tutti i camini siano identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione.
- 6.5** Il Gestore deve trasmettere alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma di ispezione e manutenzione periodica dettagliato finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni come previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nel caso siano presenti composti organici il Gestore dovrà attuare un programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair). I Programmi andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e dovranno essere messi in atto operativamente come descritto nel PMC.
- 6.6** Il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma dettagliato di contenimento delle emissioni diffuse (es. cassoni, polveri ecc.) finalizzato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e le relative azioni messe in atto come previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Dovrà inoltre adottare gli accorgimenti previsti dalle BAT 14. I Programmi andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e dovranno essere messi in atto operativamente come descritto nel PMC.
- 6.7** Le relative procedure per il contenimento delle emissioni fuggitive/diffuse e le schede di rilevazione delle attività manutentive, devono essere a disposizione dell'ente di controllo.

- 6.8** Il Gestore deve valutare la disposizione delle tubazioni preferendo il trasferimento per gravità invece che mediante l'utilizzo di pompe, limitare l'altezza di caduta dei materiali, limitare la velocità di circolazione dei mezzi.
- 6.9** Il deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali, le apparecchiature (ad esempio nastri trasportatori) che possono generare emissioni diffuse, devono essere posizionati al chiuso in edifici o mantenuti ad una pressione adeguata. Le emissioni devono essere raccolte ed inviate a un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione.
- 6.10** Provvedere alla pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.
- 6.11** Nel caso in cui le emissioni diffuse costituite da polveri e composti organici originatisi nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio, vengano convogliate in un sistema di abbattimento, dovranno essere utilizzate le tecniche più opportune approvate nelle CdS
- 6.12** In caso di problemi di emissioni odorigene, l'azienda dovrà dotarsi di un piano di gestione degli odori che preveda specifiche azioni e scadenze, le azioni tecniche gestionali messe in campo per evitare gli odori molesti previa identificazione dei contributi emissivi delle varie fonti. I Programmi andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e dovranno essere messi in atto operativamente come descritto nel PMC. In particolare per quanto concerne il monitoraggio odorigeno in capo al gestore, si dovrà effettuare una rilevazione c/o sorgenti concordate con l'ACC entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento congiuntamente alla presentazione del Piano gestione odori, qualora l'impianto rientri nei casi di applicabilità di cui alla BAT 12 (nei casi di probabile e/o comprovata presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili) cui seguirà la definizione da parte dell'ACC della frequenza e tipologia di autocontrolli. Nel caso di nuovi impianti entro 6 mesi dalla messa a regime.
- 6.13** In caso di attivazione, da parte del Comune interessato o della Provincia, della procedura di gestione di cui alla Parte I - punto 5 della DGR 9/1/2017 n° 13-4554 in seguito a situazioni di disagio dovute a molestie olfattive, il Gestore è tenuto ad effettuare le indagini ritenute necessarie dagli Enti al fine di accertare le cause e l'entità delle emissioni odorigene. Dovrà attuare un piano di adeguamento, che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali da mettere in atto per la risoluzione delle criticità riscontrate.
- 6.14** Ai fini del contenimento delle emissioni odorigene, il Gestore dovrà provvedere alla copertura con sistemi mobili dei cassoni contenenti i fanghi dall'impianto chimico-fisico, disidratati in attesa dello smaltimento a terzi con adeguata frequenza.
- 6.15** Il fango biologico, che può produrre emissioni odorigene, deve essere stoccato, in attesa di smaltimento, in contenitori che garantiscono il contenimento degli odori.
- 6.16** In caso di problemi di emissioni odorigene, dovranno essere ridotti al minimo i tempi di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione (esempio tubazioni, serbatoi ecc) in particolari condizioni anaerobiche, climatiche o stagionali. A tal proposito l'azienda dovrà dotarsi di procedure che individuano le modalità operative da parte degli operatori e le responsabilità. Inoltre, dovrà essere possibile in sede di ispezione, accedere alla modulistica predisposta per la verifica del rispetto delle modalità operative previste dalle procedure.
- 6.17** In caso di problemi di emissioni odorigene, il Gestore dovrà utilizzare il processo descritto nella documentazione presentata a supporto della richiesta di autorizzazione. Qualora tale processo risultasse non adeguato è necessario che il Gestore intervenga con modifiche impiantistiche come piano di miglioramento, presentando la richiesta di modifica dell'impianto ai sensi della normativa vigente (art. 29-nonies comma 1). Tali adeguamenti ad esempio possono prevedere trattamenti chimici o l'ottimizzazione del trattamento aerobico.
- 6.18** Qualora da parte dell'autorità competente fossero riscontrate ed accertate problematiche legate alle emissioni odorigene l'Azienda dovrà provvedere, su richiesta della stessa autorità, a ridefinire lo studio di ricaduta al suolo considerando tutte le sorgenti e monitorare tra i parametri, oltre al COV, anche l'ammoniaca e l'idrogeno solforato, mettendo in atto tutte le misure idonee al contenimento di tali emissioni.

- 6.19** Qualora installato un sistema di deodorizzazione, il Gestore deve verificarne periodicamente il corretto funzionamento e registrare tali verifiche.
- 6.20** In caso di presenza di torcia di stabilimento, il Gestore dovrà mantenerla in efficienza e conseguentemente anche il sistema di rilevazione presenza fiamma (set da individuare in °C) con allarme in caso di assenza della stessa, nonché predisporre un registro dove annotare le tarature della sonda di temperatura della fiamma, i relativi guasti / manutenzioni, l'attivazione, in condizioni di eventuale emergenza, della depressurizzazione rapida dei serbatoi di stoccaggio e della depressurizzazione rapida degli scarichi delle valvole di sicurezza degli impianti. Il controllo del sistema dovrà avvenire da remoto.
- 6.21** Nel caso di adeguamento del sistema torcia, dovranno essere adottati degli accorgimenti per migliorare i dispositivi di combustione quali ottimizzare l'altezza e la pressione, l'assistenza mediante vapore aria o gas, modifica ove necessario dei beccucci dei bruciatori.
- 6.22** In caso di presenza di torcia di stabilimento, il Gestore dovrà comunicare i consumi annuali di metano al servizio della stessa torcia (alimentazione fiamma pilota e pulizia collettore sfiati), composizione del flusso del gas, potere calorifico, velocità portata del gas di spurgo e temperatura della fiamma. Si dovranno registrare le operazioni di combustione riportando la durata e il numero. Tutti i dati dovranno essere archiviati dall'azienda su base mensile ed essere resi disponibili in sede di sopralluogo oltre che essere inviati, preferibilmente in formato elettronico. In caso di presenza di torcia di stabilimento, il Gestore dovrà comunicare i consumi annuali di metano al servizio della stessa torcia (alimentazione fiamma pilota e pulizia collettore sfiati), composizione del flusso del gas, potere calorifico, velocità portata del gas di spurgo e temperatura della fiamma. Si dovranno registrare le operazioni di combustione riportando la durata e il numero. Tutti i dati dovranno essere archiviati dall'azienda su base mensile ed essere resi disponibili in sede di sopralluogo oltre che essere inviati, preferibilmente in formato elettronico. La ditta dovrà procedere a comunicazione via PEC del report annuale all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo. Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente
- 6.23** Il nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E33/3 relativo alla cappa di nuova installazione a servizio dell'impianto pilota potrà godere di deroga autorizzativa ai sensi della parte quinta Allegato IV parte I lettera jj) del D.Lgs 152/06 smi.
- 6.24** I punti di emissione E24, E32/2 dovranno essere smantellati oppure intercettati e opportunamente collegati dalle rispettive sorgenti emissive;
- 6.25** Con riferimento al termossidatore si prescrive al Gestore la presentazione, nell'ambito della trasmissione delle risultanze degli autocontrolli periodici, dei dati di concentrazione di COV anche in forma tabellare con frequenza di acquisizione non superiore ai 30 secondi.

7 PRESCRIZIONI RUMORE

- 7.1** Deve essere garantito il rispetto dei limiti delle emissioni acustiche in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 7.2** In caso di sostituzione di apparecchiature il Gestore dovrà optare per quelle a bassa rumorosità.
- 7.3** Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale. Nel caso in cui il superamento dei suddetti limiti di legge assuma una connotazione da essere assimilato a livello persistente, il gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici.
- 7.4** Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, ad ogni rinnovo dell'AIA, per verificare il rispetto dei limiti di legge.
- 7.5** entro un anno dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuata una verifica del reale livello di emissione sonora (misurato presso il roof top ove sono installati i gruppi di ventilazione) in un periodo di regolare marcia del nuovo impianto. Nell'occasione è opportuno anche verificare

l'eventuale presenza di CT (componenti tonali) di cui in relazione non si fa cenno. Tale verifica dovrà essere trasmessa in occasione del primo report annuale successivo.

8 PRESCRIZIONI PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

- 8.1** In attuazione dell'art. 29-sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e delle verifiche di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e le eventuali attività non IPPC tecnicamente connesse con l'esercizio) dell'impianto in oggetto ed è parte integrante ed attuativa dell'AIA.
- 8.2** Le frequenze delle attività ispettive programmate a carico dell'Autorità pubblica di controllo sono definite nel Piano di ispezione ambientale regionale di cui al comma 11-bis dell'art. 29- decies, del D.Lgs. 152/2006.
- 8.3** Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere:
- a) registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti;
 - b) trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio del PMC.
- 8.4** Entro il 31/05 di ogni anno deve essere inviata alla Provincia, ad A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente e confrontati con quelli relativi almeno agli ultimi 3 anni di attività. I dati registrati nell'anno precedente dovranno essere allegati con file .xls.
- 8.5** Dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovrà essere pertanto prevista un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati di processo ed analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media. Tale analisi dovrà essere riportata in forma sintetica sulla relazione annuale trasmessa ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando anche gli eventuali investimenti se ritenuti necessari. Dovrà inoltre essere riportata un'analisi comparativa settoriale (BATc/BREF) in relazione ai dati degli indicatori di performance.
- 8.6** Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (di norma 10 anni) che dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.
- 8.7** Le date di effettuazione di tutti i controlli dovranno essere comunicate almeno con 15 giorni di anticipo ad A.R.P.A., che potrà assistere al campionamento e/o campionare in contraddittorio con la parte e i rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi dal gestore entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione oppure entro 60 giorni dalla data del campionamento.
- 8.8** Qualora da un campione risultassero valori superiori a quelli previsti come limite, il responsabile dell'impianto dovrà informare al massimo entro 24 h la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente interessata [salvo specifiche disposizioni ex parte Quinta in materia di emissioni in atmosfera (art. 271 c. 14 e c. 20)]. Il Gestore dovrà relazionare sul problema riscontrato, la causa e i possibili interventi e relative tempistiche da attuare.
- 8.9** Tutte le analisi degli inquinanti richieste come monitoraggio/autocontrollo dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato.
- 8.10** Suolo e acque sotterranee: Verifica periodica dell'integrità della pavimentazione dei piazzali e di tutte le aree (interne ed esterne) interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione di sostanze pericolose e/o rifiuti, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza dell'impermeabilizzazione. A tal fine dovrà essere tenuto apposito registro delle operazioni eseguite nell'anno oggetto del PMC (data della verifica, data della manutenzione, descrizione dell'intervento, posizione dell'area mantenuta, ecc.) e una planimetria correlata con individuazione delle aree ripristinate. Analoga verifica dovrà essere condotta sulla tenuta delle tubazioni. Tali informazioni dovranno essere inviate in allegato al report annuale.

- 8.11** End Of Waste prodotto: Allegare al Report di autocontrollo un dossier in cui è dimostrata la conformità ai criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs.152/06, unitamente agli esiti delle verifiche dei requisiti tecnici ambientali per ciascun lotto prodotto, individuato secondo quanto indicato dalla LG SNPA 41/2022.
- 8.12** Nei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, si rimanda al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/06.

9 PRESCRIZIONI DA ALTRI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.